

ORIGINALE

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI

DI CUI ALL'ART. 12

LEGGE 7 AGOSTO 1990, n° 241

CAPO I

CRITERI GENERALI

art. 1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ad enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della legge 7/8/1990 n° 241.

art. 2

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco e/o all'Assessore competente, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività: cultura, pubblica istruzione, sport e tempo libero, artigianato, turismo, **VOLONTARIATO**, assistenza.
Per quest'ultimo settore, oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificamente anche quelle contenute nel successivo capo II.

art. 3

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modello predisposto dall'Amministrazione) e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e le informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte della Giunta Comunale.

art. 4

Per tale scopo il Comune, oltre che valersi dei propri organi e uffici, potrà richiedere informazioni ad altri uffici ed Enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione.

art. 5

Le domande verranno prese in esame dalla Giunta Comunale.

art. 6

Le decisioni della Giunta Comunale vengono adottate a maggioranza dei presenti e debbono essere congruamente motivate.

art. 7

Copia dei verbali delle deliberazioni della Giunta Comunale devono essere pubblicate all'albo per quindici giorni, contestualmente viene comunicato l'esito delle decisioni agli interessati.

art. 8

Se più soggetti concorrono alle concessioni di cui all'art. 1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, così come indicate all'art. 2, la Giunta Comunale dovrà procedere ad una graduatoria individuando preliminarmente criteri di valutazione oggettivi a seconda della natura della concessione.

La graduatoria formulata dalla Giunta Comunale sarà esposta all'Albo Pretorio per quindici giorni e contro di essa gli interessati potranno presentare ricorso al Sindaco entro dieci giorni dal termine della pubblicazione.

Qualora le ragioni adottate dal ricorrente non appaiano manifestamente infondate, il Sindaco o l'Assessore competente potrà disporre un supplemento di indagine e rimettere alla Giunta Comunale che decide in via definitiva.

art. 9

Le concessioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico - amministrativi dell'Ente che risultano dal bilancio di previsione.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA ASSISTENZIALE

art. 10

L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.

art. 11

L'assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro ("una tantum" o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (mensa, fornitura indumenti, combustibili riscaldamento etc). Le forme di assistenza qui disciplinate sostituiscono quelle che venivano erogate specificatamente dall'ex E.C.A. e I.P.A.B. (soppressi ai sensi del D.P.R. n° 616/70). L'assistenza concerne anche gli inabili indicati negli art. 154 e 155 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773.

art. 12

Nei casi sopraindicati il Comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme di diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse degli inabili.

art. 13

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale l'età, il sesso, la religione, le idee politiche, l'ambito sociale

art. 14

Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto, in primo luogo, delle specifiche richieste dell'indigente, e solo se particolari ragioni di ordine economico e sociale facciano prevalere un altro orientamento, dovrà essere adottata altra forma assistenziale.

art. 15

Le domande degli interessati di cui all'art. 3, dovranno essere integrate da notizie sulle composizioni del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del Codice Civile.

I richiedenti che beneficiano comunque di un trattamento pensionistico dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno e il tipo di pensione in godimento.

art. 16

La Giunta Comunale qualora le notizie indicate nella domanda e le informazioni attinte attraverso i vari organi non siano ritenute sufficienti, può richiedere un supplemento di istruttoria al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio.

art. 17

Le decisioni della Giunta Comunale sulla richiesta di intervento assistenziale vengono comunicate agli interessati con note formali.

art. 18

L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantità), nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile ecc.).